## Figure iscrivibili in materia di intermediazione finanziaria

In materia di intermediazione finanziaria, sono accettabili **solo** le seguenti tipologie di attività :

- agente in attività finanziaria (art. 128-quater D. Lgs. 385/93), da documentare con il mandato e l'iscrizione all'OAM;
- **mediatore creditizio** (art. 128-*sexies* D. Lgs 385/93), da documentare con l'iscrizione all'OAM (iscrizione riservata esclusivamente a società di capitali e subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'art. 128-*septies* dello stesso decreto);
- collaboratore dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio con incarico conferito ai sensi del 1742 del c.c.<sup>1</sup> (art. 128-novies D. Lgs. 385/93, art. 17 comma 4-octies D. Lgs. 141/2010), da documentare con l'incarico e iscrizione all'OAM;
- promotore finanziario (art. 31 D.Lgs. 58/98) ora consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ovviamente se non dipendente e se ricorrono i presupposti d'impresa), da documentare con incarico e iscrizione all'Albo tenuto dal OCF (Organismo per la tenuta dell'Albo Unico dei consulenti finanziari).

L'attività di **procacciatore d'affari in servizi finanziari** o per la segnalazione di "..." e simili, non può essere accettata.

Infine, si rammenta che alcune delle attività previste in ambito finanziario, in particolare l'attività di mediatore creditizio (esempio non esaustivo: incompatibilità tra l'esercizio dell'attività di mediatore creditizio con quella dell'agente in attività finanziaria), sono incompatibili con l'esercizio di altre attività o sono sottoposte all'osservanza di alcune limitazioni, pertanto è necessario verificare, nel caso di compresenza di più attività, l'esistenza di tale condizione.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si invita a riportare esattamente tale descrizione dell'attività.